



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio nella seduta del 30/03/2017, ai fini di favorire la partecipazione attiva dei praticanti alle udienze (previa informazione su questioni e specificità dell'assistenza dei singoli casi), delibera di consentire quanto segue:

- I)**
 - a)** il praticante possa assistere con il proprio dominus alle udienze in cui quest'ultimo – pur non essendo indicato in procura – partecipi in base a delega conferitagli dal socio dello studio a cui sia stato conferito il mandato difensivo;
 - b)** il praticante possa assistere alle udienze di cause nel cui collegio difensivo vi sia un avvocato – socio o collaboratore dello studio associato – anche se non corrispondente al dominus.
- II)** Inoltre viene equiparata a udienza giudiziale la possibilità per il praticante di assistere alle udienze arbitrali o agli incontri di mediazione effettiva (no primi incontri), e alle sessioni di negoziazione assistita che saranno considerate valide se risulterà la convenzione di negoziazione.
- III)** Il praticante, infine, ove il proprio dominus non abbia la possibilità di garantire allo stesso una sufficiente formativa (art. 41 comma 8 L. 247/2012), potrà integrare la partecipazione/assistenza alle udienze, previa comunicazione da depositare presso la segreteria dell'Ordine, con altro dominus e con ciò anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia già tre praticanti. Si precisa che i domini dovranno entrambe sottoscrivere il libretto di pratica al fine di veridicità delle indicazioni contenute nello stesso.

Il Consigliere Segretario
Avv. Cinzia Preti

Il Presidente
Avv. Remo Danovi